COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 42 del 31 Ottobre 1975
Approvato dal Co.Re.Co. di Cagliari con decisione N° 25192 del 26 Novembre 1975
Ultima modifica adottata con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 28 Marzo 2001
Approvato dal Co.Re.Co. di Cagliari con decisione N° 1459 del 02 Maggio 2001

CAPITOLO I

DENUNZIA E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI

ARTICOLO 1

I capi di famiglia, i direttori di Istituti, di Ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devesi indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto.

ARTICOLO 2

Al di fuori dei casi contemplati nell'art. precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare a stabilire la causa della morte.

ARTICOLO 3

Ai termini dell'art. 103 del T.U. delle Leggi Sanitaria 27 Luglio 1934, N° 1265, tutti gli esercenti la professione di medico chirurgo devono, in ogni caso di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia, che secondo la loro coscienza e scienza ne è stata la causa.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve essere fatta pure all'autorità giudiziaria.

L'obbligo di denunciare la causa di riconoscimento della morte all'Ufficio dello Stato Civile spetta inoltre ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsia dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia.

ARTICOLO 4

Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà scoperta dovrà immediatamente informare il Sindaco o le Autorità di Pubblica Sicurezza.

ARTICOLO 5

Sulla denuncia di un decesso nel Comune, il Sindaco lo fa tosto constatare dall'Ufficiale Sanitario o Medico condotto, il quale deve rilasciare un certificato scritto della vista.

ARTICOLO 6

Nel Comune funzione da Medico necroscopo il Medico condotto.

In tutti i casi di morte per malattie infettive, il Medico deve darne subito avviso all'Ufficiale Sanitario per i necessari provvedimenti del caso.

ARTICOLO 7

Solamente in seguito alla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco il Sindaco autorizzerà le pratiche richieste per trasporto, per imbalsamazione o per sepoltura del cadavere.

ARTICOLO 8

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante, che quello che avrà eseguito la visita necroscopica, devono denunciare il sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere sarà subordinata al nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 9

Nel caso contemplato dell'art. 5 il Sindaco farà visitare da un sanitario le parti rinvenute, dandone avviso all'Autorità Giudiziaria.

Ove questa non si opponga, saranno impartite le disposizioni necessarie per la inumazione dei resti umani rinvenuti.

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, occorre la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco.

CAPITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ARTICOLO 10

Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione, l'inumazione o la cremazione, prima che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

ARTICOLO 11

In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico visitatore, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione, che di regola non oltrepasserà le 48 ore.

ARTICOLO 12

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione , od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco potrà ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera di osservazione a meno di 24 ore.

ARTICOLO 13

Durante il periodo di osservazione di un cadavere è proibito porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

Non è permesso ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo che sia trascorso il periodo indicato dagli artt. 11 e 12.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ARTICOLO 14

Ogni cadavere prima di essere collocato nel feretro deve essere vestito, od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ARTICOLO 15

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Ogni cadavere deve essere sepolto in feretro chiuso.

ARTICOLO 16

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni o private ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo), ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a cm. 3.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, e per i trasporti in altro comune i cadaveri devono essere chiusi in cassa di lamiera zincata saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 4.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 17

Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglia di povertà constatata, è fatto cura del Comune gratuitamente e deve eseguirsi nella forma ordinaria più semplice ma decorosa.

ARTICOLO 18

Il trasporto dei cadaveri di persone prima che sia trascorso il periodo do osservazione sovra stabilito, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

ARTICOLO 19

I cadaveri delle persone morte per vaiolo, tifo esantematico, scarlattina, difterite, colera, devono essere deposti nel feretro, senza spogliarli dei loro indumenti, avvolgendoli in un lenzuolo inzuppato in una soluzione di sublimata al 2 per mille.

Essi devono essere trasportati direttamente dal luogo del decesso al Cimitero.

ARTICOLO 20

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla Chiesa Parrocchiale, alla camera di osservazione o di autopsia del Cimitero, allo scalo ferroviario deve essere fatto con apposito carro adottato dall'Amministrazione Comunale; sempreché non sia richiesto dalla famiglia di servirsi di altro mezzo speciale di trasporto,da imprese private, riconosciuto conveniente dal punto di vista igienico e civile dall'Ufficiale Sanitario e dal Sindaco.

ARTICOLO 21

I carri usati dal Comune per il trasporto dei cadaveri devono essere chiusi da uno sportello posteriore e foderati internamente di lamiera facilmente lavabile. Essi saranno custoditi in luogo rispondente alle esigenze igieniche.

ARTICOLO 22

L'ora del trasporto e la via da percorrersi, ordinariamente la più breve, saranno determinate dal Sindaco.

ARTICOLO 23

Le persone incaricate del trasporto di un cadavere devono essere munite di certificato di autorizzazione del Sindaco, contenente nome, cognome, paternità, età, patria del defunto, da consegnarsi al custode del Cimitero.

ARTICOLO 24

Per trasportare un cadavere, o ceneri di un cadavere, per essere deposti nel Comune in altro luogo che non sia il Cimitero Comunale, o fuori del territorio del Comune stesso o della Provincia e cui appartiene, o fuori della Repubblica, è necessario avere l'autorizzazione prevista dalle norme di legge in materia.

I cadaveri di persone morte durante una epidemia, o in conseguenza di vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, difterite o altra malattia contagiosa di origine esotica (colera, peste bubbonica, febbre gialla, ecc.) e che siano stati chiusi in cassa metallica saldata a fuoco, potranno essere trasportati fuori del Comune dopo un anno dal decesso.

ARTICOLO 25

Per il trasporto dal Comune ad altro Comune on all'estero, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra cassa di legno forte.

Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve essere minore di cm. 4. Le tavole devono essere di un solo pezzo e, se di più pezzi, congiunte mediante opportuno incastro. Le diverse intersezioni delle facce della cassa devono essere inoltre saldate con buon mastice ed assicurate mediante chiodi a vite disposti di 20 in 20 cm. La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro, larghe non meno di cm. 2 e distanti l'una dall'altra non più di cm. 50.

Tra cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore non inferiore a cm. 4, torba polverizzata o segatura di legno.

ARTICOLO 26

Per i trasporti in ferrovia per una distanza oltre i trecento chilometri, o, qualunque distanza, nei masi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre all'esecuzione della sopranumerate prescrizioni, il Sindaco e l'Ufficiale Sanitario dovranno esigere che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità addominale con almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al 3 per mille, o di acido fenico al 5 per cento ed avvolto con un lenzuolo imbevuto nella prima delle stesse soluzioni.

ARTICOLO 27

In ogni caso la persona che accompagna in cadavere fuori dal Comune dove avvenne il decesso, deve essere munita del decreto di autorizzazione al trasporto.

ARTICOLO 28

Venendo trasportato nel Comune, per esservi seppellito, un cadavere proveniente da altro Comune o dall'estero, si deve far constatare all'Ufficio dello stato civile la regolarità del relativo permesso di trasporto.

CAPITOLO V

POLIZIA DEL CIMITERO

ARTICOLO 29

Il Comune dispone di un Cimitero Comunale da servirsi per i decessi che avvengono nella giurisdizione del territorio di Nule.

ARTICOLO 30

La polizia del Cimitero spetta al Sindaco, il quale vigila sulla osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali e locali che reggono la materia, e prescrive tute le misure di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine .

Al termine dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934 N° 1265, il Cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'Ufficiale Sanitario; al quale spetta di far osservare tutte le disposizioni legislative e di regolamento in materia. A lui deve essere sottoposta per il visto ogni pratica riguardante la polizia mortuaria.

ARTICOLO 31

Il Cimitero avrà un custode che sarà nominato dal Sindaco con le norme del regolamento organico vigente. Esso è responsabile della buona tenuta del Cimitero che gli viene affidato, e del quali egli tiene le chiavi.

ARTICOLO 32

Ai sensi delle norme di legge in vigore nel Cimitero Comunale devono essere ricevuti:

a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;

b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita il loro domicilio legale;
c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel Cimitero del Comune stesso

E ciò senza alcun riguardo alla loro origine, alla loro nazionalità, alla causa della morte ed alla religione professata.

In conformità di quanto sopra, spetta all'Autorità che rilascia il permesso di seppellimento, indicare in quale parte del Cimitero ciascuna salma deve essere seppellita.

ARTICOLO 33

Nessun cadavere potrà essere ricevuto nel Cimitero per esservi sepolto se non accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile.

Tale atto deve essere ritirato dal Custode del Cimitero alla consegna di ogni cadavere.

ARTICOLO 34

E' dovere del custode seppellitore:

1) Lo scavamento e riempimento delle fosse, nella quale ultima operazione deve avere cura che la terra sia bene alzata e portata di alcuni centimetri al di sopra della superficie del campo, perché abbia luogo lateralmente lo scolo delle acque;
2) Provvedere alla nettezza e conservazione delle bare, arredi ed attrezzi funebri compresa la cella mortuaria;
3) Tenere preparato un conveniente numero di fosse, raccogliendo le ossa scavate e deponendole nell'ossario, essendo vietato assolutamente di tenerle in qualsiasi modo esposte alle intemperie ed alla pubblica vista;
4) Fare il riempimento delle fosse con tutti quei vagliamenti e miscugli di terreno che saranno giudicati opportuni;
5) Visitare nell'estate le fosse riempite di fresco per otturare, con terra, e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
6) Tenere puliti e mondi i canali di scolo ed i sentieri, nonché tenere falciate per almeno due volte l'anno le erbe;
7) Bruciare nell'interno del Cimitero sia le erbe falciate, sia le corone funebri o parti di esse che si trovassero nelle escavazioni;
8) Provvedersi degli arnesi occorrenti per lo scavamento ed il riempimento delle fosse;
9) Tenere costantemente aggiornato il registro delle sepolture, al completo delle indicazioni prescritte, ed esibirlo ad ogni richiesta delle Autorità giudiziarie o comunali;
10) Osservare scrupolosamente tutto quanto disposto dalle norme di legge in materia di polizia mortuaria che qui si intende riportate;

ARTICOLO 35

E' severamente proibito al seppellitore di sottrarre qualunque oggetto appartenente ai cadaveri e dovrà curare che tale sottrazione non si verifichi per parte di altri.

E’ pure vietato ricevere dalle famiglie mance o appropriarsi di qualsiasi oggetto rinvenuto presso il cadavere o indumento servito dal medesimo;

ARTICOLO 36

Il Cimitero, fuori del tempo strettamente necessario al servizio, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode a richiesta degli interessati e con il permesso del Sindaco dovrà aprirlo per i lavori di restauro o manutenzione delle cappelle private o gentilizie, dei monumenti particolari o delle iscrizioni.

ARTICOLO 37

E’ vietato l’accesso alle persone che conducano cani o altri animali. E’ inoltre vietato l’accesso alle persone in stato di ubriachezza, a quelle indecentemente vestite, ai questuanti, ai fanciulli non accompagnati.

ARTICOLO 38

Nell’interno del Cimitero è vietato fumare. Sono vietati gli schiamazzi, gli atti indecorosi o irriverenti.

E’ pure vietato disturbare i visitatori o vendere merce, offrire servizi, affiggere cartelli, distribuire carte o indirizzi.

ARTICOLO 39

Chi contravviene alle norme che precedono, sarà passibile delle sanzioni appresso comminate ed inoltre sarà immediatamente invitato ad uscire, e consegnato, se occorre, agli agenti di pubblica sorveglianza o sicurezza.

ARTICOLO 40

E’ proibito danneggiare gli spazi a tappeto verde, i fiori, gli alberi, i viali ed asportare fiori ed arbusti.

E’ proibito ai visitatori incidere o scrivere sugli alberi, sui marmi, sui monumenti ed edifici.

Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all’art. 75, senZa pregiudizio, ove ricorra, dell’azione penale.

ARTICOLO 41

Nei giorni festivi e di pubbliche onoranze non saranno permessi altri lavori all'infuori di quelli di innaffiamento dei fiori e solo fino alle ore 10.

E' sempre vietata l'esecuzione delle opere di costruzione in casi di pubbliche onoranze e specie nei cinque giorni precedenti e nei tre seguenti la commemorazione dei defunti.

In occasione della Commemorazione dei defunti, l'orario di apertura del Cimitero sarà di anno in anno stabilito dal Sindaco.

CAPITOLO VI

DEI CAMPI COMUNI

ARTICOLO 42

La sepoltura dei cadaveri può essere fatta in due modi e cioè per inumazione e o per tumulazione.

La inumazione consiste nella sepoltura del cadavere semplicemente in piena terra, ossia a cielo scoperto, a sterro.

La tumulazione consiste nella sepoltura del cadavere in nicchia separata e costruita in conveniente opera muraria.

La tumulazione può essere sotterranea, oppure fuori del livello del suolo del Cimitero; temporanea in attesa del trasporto del cadavere fuori del Comune o in sepolcro di famiglia privata, oppure definitiva.

Ciascuno dei due sistemi di sepoltura dovrà seguire le norme particolari più avanti indicate.

ARTICOLO 43

Le sepolture possono essere comuni o private.

ARTICOLO 44

In ciascuna fossa delle aree del Cimitero destinate alla inumazione od in ciascuna cripta delle sepolture a tumulazione, non può riporsi che un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa o nella stessa cripta.

Sono assolutamente vietate le sepolture collettive.

ARTICOLO 45

Nelle sepolture comuni (campo comune) vengono inumati tutti i cadaveri per i quali non si sia disposto per una sepoltura privata.

ARTICOLO 46

Nell'area del Cimitero destinata alle sepolture comuni, dovranno preventivamente designarsi le aree destinate alle inumazioni degli adulti e quelle destinate ai bambini. Dette aree sono indicate nella planimetria di lottizzazione allegate alla lottizzazione medesima.

ARTICOLO 47

L'occupazione di dette fosse dovrà farsi cominciando dalla estremità ovest di ciascun quadro, verso il muro di cinta, e successivamente fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, cosi che resti sempre libero un posto fra due fosse occupate, occupando prima di tutti i numeri dispari e poi i numeri pari di ciascun quadro o scomparto.

Lo scavo delle nuove fosse in ciascun scomparto non deve essere ripreso che dopo esauriti tutti gli scomparti; e in ogni caso non prima che siano trascorsi dieci anni dalla inumazione precedente.

ARTICOLO 48

Ogni sepoltura nelle zone assegnate ai seppellimenti comuni, sarà contraddistinta da un cippo in pietra o cemento portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno del seppellimento.

ARTICOLO 49

Le fosse per le inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero, e volta per volta secondo il bisogno, per essere ricolmate, dopo deposta la cassa, in modo che la terra scavata superficiale sia preferibilmente messa attorno al feretro e la profonda di sopra.

ARTICOLO 50

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre sette anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri) la lunghezza di m. 1,80 e la larghezza di m. 0,80.

Le fosse per inumazione di ragazzi al disotto di sette anni devono avere nella parte più profonda (metri 2) in media una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50.

ARTICOLO 51

Le fosse saranno scavate esclusivamente dal custode seppellitore.

ARTICOLO 52

Col permesse dell'autorità comunale potrà essere collocata sulle tombe del campo comune una croce di legno recante il cognome, nome, data di nascita e morte del defunto. Ognuno può far collocare sulle tombe comuni, previa autorizzazione del Sindaco (da chiedersi con domanda) croci ed altri ricordi che, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del Comune.

Dette ornamentazioni devono essere di aspetto decoroso dal lato artistico, ed in ogni caso accettate dall'Autorità Comunale. Esse non potranno contenere diciture oltraggiose verso la Patria e la Religione o verso terzi; ed in ogni caso il loro tenore dovrà essere presentato al Comune per il nulla-osta.

ARTICOLO 53

Sopra ciascuna fossa nel campo comune è permessa la formazione di un'aiuola in terreno, limitata ed in perfetto allineamento:

a) Per adulti: lunghezza m. 1,50, larghezza m. 0,50, altezza non superiore a metri 0,25 dal livello dei vialetti, e in modo che il rialzo di terra pieghi in regolare pendio su tutti e quattro i lati, cosi da occupare la superficie totale della fossa;
b) Per i bambini inferiori ai sette anni, lo stesso sistema, con lunghezza m. 1,20, larghezza 0,35, altezza non superiore a m. 0,25.

Tale aiuola deve essere costruita solo in terra ricoperta al massimo con un sottile strato di ghiaiuola da giardino.

Su tali aiuole, con l'autorizzazione scritta del Sindaco, si possono deporre corone e fiori, e coltivare piante di fiori che non ingombrino i vialetti vicini e non superino in altezza m. 0,60.

ARTICOLO 54

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

In caso di inosservanza sarà elevato verbale di contravvenzione a carico dei trasgressori e si provvederà d'ufficio a spesa degli interessati, all'immediato sgombero di tutto quanto non trovasi in regola con il presente Regolamento; senza pregiudizio dell'azione penale quando ne sia il caso.

CAPITOLO VII

DEI COLOMBARI E DEI SEPOLCRETI SPECIALI

ARTICOLO 55

I colombari ed i tombini costruiti esclusivamente dal Comune vengono ceduti a pagamento secondo la tariffa annessa al presente Regolamento, in perpetuo o per il periodo di anni 30, trascorsi i quali il Comune avendone bisogno, potrà disporre liberamente per altri richiedenti.

Alle suddette costruzioni si richiama il disposto dell'art. 63 del Regolamento Governativo 25 Luglio 1892 N° 448.

E' ammesso l'uso della pietra artificiale.

ARTICOLO 56

Il diritto di sepoltura nei suddetti colombari è circoscritto alla sola persona per la quale è stato acquistato, ed è subordinato al pagamento della tassa portata dalla annessa tariffa.

Il pagamento dovrà essere effettuato all'atto della concessione.

E' consentito l'acquisto contemporaneo di gruppi di colombari contigui, in numero non superiore a sei.

ARTICOLO 57

La parete anteriore di ogni loculo, dovrà essere rivestita con lastra di marmo, da acquistarsi dagli interessati; su tale lastra, sempre a spese e cura degli interessati, verrà fatta incidere l'inscrizione da porsi su di essa, inscrizione però che deve riportare l'approvazione dell'Autorità Comunale e con le norme previste dall'articolo 52.

Il lavoro di muratura è a carico degli interessati.

ARTICOLO 58

Il diritto di sepoltura nei suddetti tombini o edicole funerarie è circoscritto ai soli familiari del concessionario e solo in casi particolari e con il consenso del Sindaco sarà concessa l'inumazione di persone estranee alla famiglia del concessionario.

I concessionari di tombini o edicole hanno l'obbligo entro un anno dalla data di concessione di rivestire in marmo o pietre artificiali i tombini.

Se trascorso tale periodo il concessionario non adempisse all'obbligo del rivestimento, il Sindaco potrà revocare la concessione senza la restituzione di quanto pagato.

ARTICOLO 58 BIS

Sono vietati gli scambi di loculi tra privati. In caso di necessità spetta la Comune effettuare detto scambio previa revoca della concessione in uso e rilascio di nuova concessione.

ARTICOLO 59

Entro i limiti previsti dalla lottizzazione dell'area cimiteriale, l'Amministrazione comunale può concedere posti per la costruzione di cappelle private funebri.

La concessione di aree per le opere di cui al presente articolo è condizionata alla presentazione di domanda in carta legale indirizzata al Sindaco a cui dovranno essere allegati in triplice esemplare i disegni di progetto delle opere da eseguire. La concessione da parte del Sindaco della licenza viene accordata sentito il parere della Commissione edilizia comunale, dell'ufficio tecnico e dell'Ufficiale Sanitario.

Per l'esecuzione dei lavori e l'eventuale rivestimento delle cappelle e monumenti funerari il concessionario avrà tempo di un anno. I lavori di muratura dovranno essere eseguiti in continuazione, senza interruzione e nel minore tempo possibile. Per le suddette concessioni vale quanto detto nell'articolo precedente per le inadempienze.

ARTICOLO 60

Per i sepolchetti costruiti sotto il livello del Cimitero, la volta deve avere un'apertura rettangolare centrale sufficientemente ampia per la comoda introduzione dei feretri e non minore di 1,20x0,80. Tale apertura dovrà avere i bordi laterali sopraelevati sul terreno, con il chiusino esterno a doppio spiovente e con margini speciali per impedire le infiltrazioni dell'acqua piovana e di quella preveniente dallo sgelo della neve.

ARTICOLO 61

I feretri per le sepolture a tumulazione a norma del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria devono essere composti di due parti: una cassa metallica saldata a fuoco a tenuta perfetta, racchiudente il cadavere; ed all'esterno una seconda cassa di legno forte con parti spesse non meno di cm. 4.

ARTICOLO 62

Per le sepolture private ad inumazione, dovranno osservarsi le norme stabilite dal presente regolamento per le inumazioni nei campi comuni.

ARTICOLO 63

Nei tombini, cappelle o monumenti funerari privati, possono essere seppelliti soltanto i famigliari del concessionario; e s'intendono far parte della famiglia il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i collaterali fino al 4° grado.

Tuttavia in casi eccezionali e previa autorizzazione del concessionario il Sindaco potrà consentire la sepoltura di persona estranea alla famiglia verso pagamento di una tassa corrispondente a quella stabilita dall'art. 56 a seconda che trattasi di sepoltura perpetua o temporanea.

ARTICOLO 64

Qualora gli aventi diritto del concessionario di una delle suddette tombe, venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in usi del Comune dopo 50 anni dall'ultima tumulazione.

ARTICOLO 65

Qualora i cadaveri tumulati nelle celle individuali, vengano a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso estratti dalle stesse prima che siano decorsi 50 anni dalla tumulazione, la cella rimasta vuota ritorna a disposizione del Comune senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

ARTICOLO 66

Ai sensi del Regolamento Generale di Polizia mortuaria, i concessionari di sepolture private hanno l'obbligo di provvedere, a loro spese, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione, riparazione e pulizia delle scritture, delle lapidi, dei monumenti e dei manufatti di loro proprietà.

ARTICOLO 67

Quando, nonostante l'invito fattogli, un concessionario none segua i lavori che l'Amministrazione Comunale giudichi necessari, questa a mezzo del Sindaco ne ordinerà le esecuzioni, o provvederà altrimenti a carico ed a maggiori spese del concessionario e senza esclusione del provvedimento contravvenzionale.

ARTICOLO 68

Sarà tuttavia in facoltà dei concessionari di convenire col Comune una annualità od il versamento di un capitale perché esso Comune assuma a suo carico la conservazione della sepoltura, dei monumenti, delle lapidi e delle ornamentazioni in genere.

Il Comune potrà assumere per proprio conto la manutenzione delle tombe di cittadini illustri e dei quali siasi spenta la famiglia o la discendenza diretta.

ARTICOLO 68 BIS

Sono vietati gli scambi di aree o tombe tra privati. In caso di necessità spetta la Comune effettuare detto scambio previa revoca della concessione in uso e rilascio di nuova concessione.

ARTICOLO 68 TER

Le tombe possono essere costruite distanziate tra loro o in aderenza.Per le costruzioni in aderenza è necessaria l'acquisizione da parte del Comune di specifico nulla osta rilasciato dal concessionario confinante.Le richieste di costruzione in aderenza devono possedere adeguata motivazione.

ARTICOLO 68 QUARTER

Su ogni concessione in uso di loculi o aree rilasciate dal Comune il Segretario Comunale, Ufficiale Rogante dell'Ente, provvederà al rogito di appositi contratti.

Il necroforo è incaricato della tenuta dei registri e piani in cui vengono annotati i loculi e le aree assegnate ed evidenziati i posti liberi.

ARTICOLO 69

Per le opere da eseguirsi , sia nel campo comune che nelle sepolture private, anche soltanto per apposizione di ornamenti, mutamenti di iscrizioni, restauro o riforma di tombe o simili, è necessaria l'autorizzazione comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione occorre presentare al Comune apposita domanda corredata del tenore delle iscrizioni e per trasformazioni o ampliamenti dei disegni delle opere in triplice copia.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al pagamento da parte del concessionario dell'autorizzazione della somma di L. 15.000 per interventi sui loculi e di L. 50.000 per interventi sulle tombe a titolo di pagamento oneri di utilizzo energia elettrica, acqua e oneri di smaltimento residui.

Le autorizzazioni sono conservate in atti a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nell'esecuzione delle opere previste in regolamento i concessionari ed il concedente l'autorizzazione devono provvedere a che:

b) non sia arrecato danno alla proprietà pubblica o provata;
c) non si occupi indebitamente in modo stabile o temporaneo alcuna parte del cimitero in assenza di specifica autorizzazione;
d) non si sospendano i lavori senza legittima motivazione;
e) sia evitato ogni insudiciamento del suolo cimiteriale nella preparazione dei materiali occorrenti (calce etc.).Tali operazioni devono essere svolte fuori dal recinto.

L'infrazione delle suddette regole comporterà l'addebito a carico del concessionario delle penalità previste nonché degli oneri di ripristino o modificazione dell'area interessata.

ARTICOLO 70

Ai sensi del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, l'Autorità Comunale si riserva inoltre il diritto di far rimuovere le ornamentazioni in generale ogni qual volta le giudichi indecorose; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ARTICOLO 71

I monumenti, le lapidi, i cippi, le croci e le ornamentazioni in genere posate sopra una sepoltura in memoria dei defunti ivi sepolti, non si possono asportare dal Cimitero e neppure si può in qualsiasi modo alterare o diminuire l'ornamento delle tombe finché le relative salme si trovano sepolte.

Le ornamentazioni resesi logore, vetuste o pericolanti e quelle che i concessionari privati intendono modificare o sostituire con altre di uguale o maggiore pregio, possono essere rimosse per essere sostituite da altre, ma passano a disposizione del Comune e verranno usate nelle costruzioni e negli abbellimenti del Cimitero.

ARTICOLO 72

Qualora l'Amministrazione Comunale, per l'esecuzione di lavori di ampliamento, ammodernamento, sistemazione interna od altro simile avesse necessità di disporre di un'area data in concessione o su cui sia costruita una cappella, un tombino e una edicola funeraria, la concessione medesima potrà essere revocata su delibera del Consiglio Comunale che dovrà inoltre decidere se al concessionario verrà concesso un indennizzo pari al valore dell'area e del manufatto sovrastante oppure se dovrà essere concessa una nuova area della stessa superficie di quella espropriata con analogo manufatto uguale a quello da demolire.

CAPITOLO VIII

IMPALSAMAZIONE E CREMAZIONE

ARTICOLO 73

Per le imbalsamazioni e cremazioni dei cadaveri devono essere osservate le norme indicate nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI

ARTICOLO 74

Per la esumazione valgono le disposizioni degli articoli 61 e 67 del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 Dicembre 1942 N° 1880 che qui si intendono completamente trascritti.

ARTICOLO 75

Nelle sepolture private di famiglia i feretri, se sepolti entro terra, possono essere esumati dopo 10 anni; se tumulati individualmente o nelle tombe di famiglia in camere mortuarie o cripte, dopo 30 anni.

In ogni caso però è permessa la rimozione della salma se il cadavere non è completamente decomposto.

Se il cadavere risulta completamente decomposto, le ossa devono, a spese del concessionario, essere raccolte e deposte in un ossario appositamente stabilito nella sepoltura, o in mancanza nell'ossario comune, ed i frammenti del feretro devono essere bruciati.

Prima che siano trascorsi per le sepolture ad inumazione, e 30 per le tumulazioni, è vietata l'apertura del feretro per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria o l'autorizzazione del Sindaco.

CAPITOLO X

CONTRAVVENZIONI

ARTICOLO 76

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie in quanto non costituiscono reato previsto e punito dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali.

Per l'accertamento delle contravvenzioni il procedimento stabilito è quello dalla legge Comunale e Provinciale.

CAPITOLO XI

TARIFFA DELLE CONCESSIONI FUNERARIE

ARTICOLO 77

La seguente tariffa, calcolata in base ai prezzi attuali, entrerà in vigore non appena il presente regolamento verrà approvato dal Consiglio Comunale. I prezzi sono valevoli fino a quando l'Amministrazione Comunale lo riterrà opportuno e la variazione sarà apportata con apposita deliberazione di Consiglio.

ARTICOLO 78

Di utilizzare una percentuale dell'area già destinata alle tumulazioni, cosi come indicata nella planimetria allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale N° 18/2001 con il colore rosso, alla costruzione di tombe, e di destinare, altresì la stessa percentuale di area alle tumulazioni e alle costruzione di loculi e tombe, nella parte di ampliamento del cimitero in sede di approvazione del piano di utilizzo della parte stessa.